

Considerazioni sulla nuova tariffa doganale

E' noto che la tariffa doganale attuale, promulgata nel luglio 1950, differisce sostanzialmente dalla precedente del 1921.

Non è nostra intenzione di riprendere l'esame dell'argomento e dei problemi connessi, con la ricapitolazione dei dibattiti preparatori ricchi di contrasti e ammaestramenti e con l'elaborazione di prospetti, statistiche e percentuali illustrativi della complessità della nuova classificazione, della graduazione dei livelli daziari, della loro presumibile incidenza economica, delle più varie interdipendenze, ecc. ecc. Rimandando in materia agli interventi già apparsi su numerose pubblicazioni (e la materia è così importante, complicata e densa di sviluppi che senza dubb'ò darà alimento ad una fioritura di contributi d'ogni genere), vogliamo qui sottolineare, ispirandoci principalmente ai nostri ricordi di antico doganiere, qualche aspetto pratico-applicativo che riteniamo fondamentale per il successo della nuova tariffa.

Ciò premesso, entriamo in argomento.

La prima differenza sostanziale che è dato rilevare tra la tariffa attuale e quella precedente è la trasformazione del sistema di tassazione; e cioè dai dazi specifici (a peso) della tariffa del 1921, siamo passati a quelli « ad valorem » della tariffa del 1950.

Altra modificazione di rilievo è la più particolareggiata suddivisione della nomenclatura. Il numero delle sottovoci da 2.509 della precedente tariffa è passato alle 5.237 dell'attuale.

Quali conseguenze potranno derivare dalla applicazione del nuovo sistema di tassazione e dalla più particolareggiata discriminazione tariffaria?

Secondo il nostro modesto avviso questi effetti sono tali e di natura così delicata che occorrerà da parte degli Organi centrali e periferici preposti alla emanazione delle disposizioni di massima ed allo sdoganamento delle merci un duro e non indifferente lavoro prima che la nuova tariffa venga applicata in modo di rispondere in pieno ai criteri che ne fecero a suo tempo riconoscere la necessità e che hanno presieduto alla sua laboriosa compilazione, ed infine a quelli che ne hanno determinata la recente entrata in vigore.

Durante il periodo di imperio della vecchia tariffa (1921-1950) il compito tecnico più delicato degli Uffici Doganali era quello di classificare le merci presentate per lo sdoganamento nella voce esatta

della tariffa e ciò al fine di sottoporre le merci stesse al giusto trattamento daziario.

Un maggiore o minore numero di fili che componevano un tessuto, la riconosciuta sua composizione di due diverse materie tessili, un ricamo, un orlo, una cucitura ecc. erano elementi sufficienti per determinare l'imposizione di una più elevata aliquota daziaria, per cui, fra il doganiere che era portato all'applicazione del dazio maggiore ed il contribuente (chiamiamolo così) che voleva pagare quello meno gravoso, si sollevavano le così dette « controversie » che venivano consacrate in un apposito verbale, redatto dalle due parti, che esponevano, ciascuna, le ragioni che militavano a sostegno della propria tesi.

Questo verbale veniva trasmesso all'Ufficio Tecnico Centrale delle Dogane il quale, dopo aver sentito il Collegio Consultivo dei Periti Doganali (composto di tecnici eminenti), emetteva un motivato decreto Ministeriale che poneva fine alla contestazione, stabilendo la classificazione doganale e il dazio specifico cui doveva essere assoggettata la merce che aveva formato oggetto della controversia.

Un apposito Bollettino, compilato con cura veramente encomiabile, corredato con fotografie e riportante la precisa descrizione delle varie merci in contestazione, veniva periodicamente pubblicato e d'ramato a tutte le Dogane in modo che i funzionari di tutti gli Uffici (e con quanta diligenza ciascuno ne prendeva nota!) venivano ad essere informati che qualora fosse stata nuovamente presentata allo sdoganamento merce identica a quella riportata e descritta dal Bollettino il dazio specifico da applicare ad essa era quello di tante lire al quintale, secondo quella voce della Tariffa indicata dal Bollettino medesimo.

Le controversie che venivano sollevate non erano poche; basta tener presente che la tariffa del 1921 classificava le merci secondo caratteristiche non troppo particolareggiate, raggruppandole in molti casi in voci piuttosto generiche come: « ferri e acciai », « lavori », « strumenti », « prodotti chimici », « specialità medicinali » ecc., mentre d'altro canto il riconoscimento da parte del doganiere di un colpo di lima dato ai ferri ed agli acciai, di una arrotatura ai vetri, della iscrizione o meno di un componente nella Farmacopea Ufficiale per le specialità medicinali e così via dicendo per un'altra in-

finita serie di caratteri speciali, per un'altra infinita gamma di prodotti, erano elementi sufficienti per l'applicazione di una più elevata aliquota daziaria.

Con l'entrata in vigore della nuova tariffa si può dire che quanto sopra è venuto, se non completamente, in grandissima parte a decadere. Quanto ha formato per 30 anni l'abito mentale dei nostri Funzionari doganali deve adattarsi a subire una completa trasformazione ed avviarsi verso una concezione quasi del tutto diversa.

La suddivisione delle merci fatta con la nuova tariffa in un numero di voci e sottovoci superiore del doppio di quelle considerate nella precedente ha certamente resa molto facile la classificazione doganale delle merci stesse, e pertanto, con l'esperienza acquisita in materia nel passato, è da ritenere molto improbabile che un Funzionario delle nostre Dogane si trovi attualmente imbarazzato a classificare le merci nella giusta voce della Tariffa in vigore.

Peraltro egli si trova ora di fronte ad un problema da risolvere ben più difficile e complesso di quello della classificazione merceologica, e cioè alla difficoltà di *stabilire nella giusta misura* il valore da attribuire alle diverse merci per poter applicare nei loro confronti la percentuale del dazio stabilito dalla corrispondente voce della nuova Tariffa.

E' evidente come l'applicazione di una stabilita aliquota percentuale su di un valore maggiore o minore comporti il pagamento di un dazio più o meno elevato, per cui il fatto che la tassazione delle merci venga effettuata « nella giusta misura » deve rappresentare una ben grave preoccupazione, non solo e non tanto dal punto di vista fiscale degli introiti doganali, ma anche e principalmente perchè attraverso la riscossione di un dazio maggiore o minore si viene a sconvolgere completamente il concetto del riconosciuto necessario ed adeguato livello di protezione che, con la nuova Tariffa, si è voluto dare ed è stato accordato a quella determinata produzione ed al lavoro nazionale.

Esposto il problema nei suoi precisi termini, e considerate le conseguenze che possono derivare dal come e in quale misura esso verrà risolto, non è possibile mettere in dubbio la capitale importanza economica che riveste la necessità che le Dogane applichino ai vari prodotti le percentuali daziarie « ad valorem » previste dalla tariffa prendendo per base valori rispondenti il più possibile alla realtà, e ancor più che questi valori siano gli stessi per lo stesso prodotto.

Occorre pertanto che a tutti gli Uffici Doganali sia dato modo di conoscere i valori delle varie merci ai fini dell'applicazione di un dazio uniforme.

E' ormai conosciuto l'accorgimento usato per cercare di riuscire ad allentare, quando possibile, le maglie della tassazione doganale.

Dovendo far sdoganare una grossa partita di merci, si ricorre al sistema di presentare alcuni piccoli quantitativi della merce presso diverse Dogane. Si sdaziano questi piccoli quantitativi e lo stesso giorno od al massimo il giorno successivo a quello in cui il campione è stato sdoganato, l'intera partita viene presentata all'Ufficio che ha applicato il dazio minore.

Nel passato questo accorgimento veniva usato per la ricerca della più favorevole classificazione doganale, oggi esso potrà essere messo in pratica per la ricerca del minor valore imponibile.

La creazione, quindi, di un sistema centrale per la rilevazione dei valori e la comunicazione di essi a tutti gli Uffici Doganali affinché ne abbiano norma nello sdoganamento delle merci, rappresenta un compito di importanza capitale, che sta alla base del vigente sistema tariffario e di fronte al quale nessun interessato può e deve restare indifferente.

Qualcuno potrà opporre che, per la rilevazione dei valori delle merci da parte delle Dogane, esistono le fatture e le indicazioni valutarie apposte sulle licenze, quando tale documento sia richiesto per l'importazione.

Ma ahimè! Circa le prime, tutti sanno quali sono le garanzie che possono offrire; quanto alle seconde, prescindendo dalla considerazione che per effetto della liberalizzazione degli scambi tali documenti dovrebbero man mano ridursi fino a scomparire del tutto, si sa che esse fanno riferimento e sono da considerare esclusivamente quali elementi attinenti alla parte valutaria della importazione delle merci e non ai fini dell'applicazione su di esse del dazio doganale.

Con l'orientamento attuale dell'economia occidentale, l'applicazione del dazio sul giusto valore delle merci riveste un interesse ancor più grande quando si tenga conto del fatto che, per effetto di detto orientamento, verrà progressivamente a cadere la protezione che deriva alle singole economie dalle importazioni contingentate per cui, in avvenire, l'unica loro tutela sarà rappresentata dalla Tariffa dei dazi doganali.

In effetti, se dovremo continuare a insistere nella tutela della produzione e nello stesso tempo nella politica della progressiva auspicata abolizione delle licenze di importazione, condizione assoluta è che i dazi doganali vengano uniformemente applicati, secondo le percentuali previste dalle voci della Tariffa, sulla base di valori uguali, rispondenti al massimo alla realtà, periodicamente aggiornati secondo le variazioni del mercato.

Il raggiungimento di un tale risultato non è certamente nè semplice nè facile; le difficoltà e gli ostacoli da sormontare sono notevoli, ma, con l'aiuto di tutti coloro che hanno l'interesse a che si realizzi e sulla base della tradizionale competenza della nostra Amministrazione Doganale, si può fare affidamento che questo importantissimo

problema verrà quanto prima ed adeguatamente risolto.

Solamente quando avremo la certezza della sua soluzione potremo affermare, a lode e a soddisfazione di tutti coloro che l'hanno compilata, che la Tariffa Doganale rappresenta veramente un efficiente e delicatissimo strumento economico, tale da tutelare, *ed esso soltanto*, la nostra produzione e il nostro lavoro.

A questo punto, e poichè data la sua precipua funzione non è il caso di concepire la Tariffa Doganale come uno strumento di pressione tributaria, tanto che deve essere esclusa, per moltissime ragioni, l'idea della opportunità di una sistematica

più gravosa applicazione dei dazi, sorge spontanea la domanda se l'Amministrazione delle Dogane deve essere considerata come un organo del fisco oppure dell'economia.

Interessante potrebbe essere il rispondere a questa domanda, inquadrandola però oltre che nel sistema protettivo, anche in quelli del rilascio delle licenze, dell'utilizzo delle medesime, dei contingenti, del servizio viaggiatori ecc. che debbono essere pure considerati per giungere ad una soddisfacente conclusione dell'argomento.

Cosa questa che ci ripromettiamo di fare in un prossimo articolo.

GIUSEPPE FERRETTI